



COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2023***

IL REVISORE

Dott. Piergiacomo Tibaldi

16

Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6_2024_OdR del 10 aprile 2024

Oggetto: Parere dell'Organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023

Ricevuto in data 5.4.2024 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'Area finanziaria - Servizio contabilità, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I responsabili dei servizi **hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli dirigenti responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento, o dell'eventuale cancellazione parziale o totale, o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023-2025, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2023;



- elenco delle variazioni al bilancio 2024-2026;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31.12.2023;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2023;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

l'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono, selezionando un campione di residui sulla base della significatività degli importi e dell'anno di formazione, ed ha verificato la documentazione fornita dall'Ente.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2023

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Accertamenti 2023 (ante riaccertamento ordinario)	Rideterminazione e di accertamenti 2023	Accertamenti re-imputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2023)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	6.586.017,74	-747,70	0,00	5.730.304,77	854.965,27
Titolo 2	2.137.006,02	-3.706,50	-10.466,00	927.851,06	1.194.982,46
Titolo 3	1.714.496,11	-7.010,95	0,00	1.432.315,33	275.169,83
Titolo 4	2.990.313,75	-32.439,61	-61.003,54	836.245,31	2.060.625,29
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.932.899,09	-35,21	0,00	1.916.613,12	16.250,76
TOTALE	15.360.732,71	-43.939,97	-71.469,54	10.843.329,59	4.401.993,61

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2023, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.



	Accertamenti reimputati	2024	2025	2026
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	10.466,00	10.466,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	61.003,54	61.003,54	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	71.469,54	71.469,54	0,00	0,00

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31.12.2023

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Impegni 2023	Economie di competenza 2023	Impegni reimputati	Pagamenti c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2023)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	10.858.727,37	-380.281,80	-395.014,28	7.541.887,40	2.541.543,89
Titolo 2	4.233.901,11	-158.957,77	-173.808,34	2.747.672,92	1.153.462,08
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	140.270,61	0,00	0,00	140.270,61	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.932.899,09	-35,21	0,00	1.699.494,48	233.369,40
TOTALE	17.165.798,18	-539.274,78	-568.822,62	12.129.325,41	3.928.375,37

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.



	Impegni reimputati + FPV	2024	2025	2026
Titolo 1	395.014,28	395.014,28	0,00	0,00
Titolo 2	173.808,34	173.808,34	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	568.822,62	568.822,62	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	10.466,00
Titolo 2	10.466,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	61.003,54	Titolo 2	61.003,54
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
TOTALE	71.469,54	TOTALE	71.469,54

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.



Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	6.466,00
Titolo 2	6.466,00		
Titolo 3			
Titolo 4	61.003,54	Titolo 2	61.003,54
Titolo 5		Titolo 3	
Titolo 6		Titolo 4	
Titolo 7		Titolo 5	
TOTALE	67.469,54		67.469,54

In base alle indicazioni fornite dall'Ente, si fa presente che nella tabella vengono inserite anche le opere che, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n. 145/2018 (Medie opere), sono state stralciate dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto e alla loro rendicontazione.

Tali modifiche non impattano sulla struttura dei capitoli istituiti dagli enti locali nei propri bilanci, la cui codifica corretta era già quella di trasferimenti dall'amministrazione responsabile della misura (e non dall'Ue). Possono essere mantenute le altre informazioni richieste dalla normativa PNRR (CUP, missione, componente, investimento e descrizione del progetto) ai fini della perimetrazione.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2023 è pari a euro 562.291,04.

La composizione del FPV 2023 spesa finale pari a euro 562.291,04. è pertanto la seguente:



	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	387.239,84	198.338,14	33.276,31	0,00	155.625,39	240.681,61	0,00	0,00	396.307,00
TITOLO II	775.498,99	684.750,41	60.884,76	0,00	29.863,82	136.120,22	0,00	0,00	165.984,04
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.162.738,83	883.088,55	94.161,07	0,00	185.489,21	376.801,83	0,00	0,00	562.291,04

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2024-2026 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

16

FPV 2023 SPESA CORRENTE	396.307,00
FPV 2023 SPESA IN CONTO CAPITALE	165.984,04
FPV 2023 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
TOTALE	562.291,04

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2023 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	173.952,81
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	108.340,83
Altri incarichi	100.075,31
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	13.938,05
Totale FPV 2023 spesa corrente	396.307,00

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;



- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione**: alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31.12.2023;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate**. Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera (FAQ Arconet 53)**. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	578.646,35	387.239,84	396.307,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	24.867,65		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	223.369,81	187.138,64	210.033,56
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	113.321,35	38.178,43	30.648,05
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	535,32		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	216.552,22	161.922,77	155.625,39
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

* premialità e trattamento accessorio re-imputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.



L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	279.685,04	775.498,99	165.984,04
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	40.000,00	596.504,07	136.120,22
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	239.685,04	178.994,92	29.863,82
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero			

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2023 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9, sopra riportati.

Diversamente le risorse rimosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

L'Ente risulta avere già incassato nel 2023 risorse PNRR nel titolo 2 pari a euro 30.400,00 (rev. 4231/2023) e pari a euro 2.773,24 (rev. 1749/2023).

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 1.1.2023, risulta che:



	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2023
Titolo 1	1.644.081,83	579.195,22	-127.402,38	937.484,23
Titolo 2	1.445.692,79	1.017.057,96	18.175,50	446.810,33
Titolo 3	814.105,72	363.056,67	-2.013,86	449.035,19
Titolo 4	2.271.489,56	1.212.491,04	-66.696,52	992.302,00
Titolo 5	39.991,10	0,00	0,00	39.991,10
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	134.689,88	13.192,51	-40.577,28	80.920,09
TOTALE	6.350.050,88	3.184.993,40	-218.514,54	2.946.542,94

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2023 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2023	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	2.582.856,46	1.939.702,01	-124.306,83	518.847,62
Titolo 2	1.599.455,01	840.620,71	-120.733,56	638.100,74
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	431.542,94	276.352,38	-859,17	154.331,39
TOTALE	4.613.854,41	3.056.675,10	-245.899,56	1.311.279,75

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che:

"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".



In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	- 176.134,94	- 86.103,93
Gestione corrente vincolata	- -	38.202,90
Gestione in conto capitale vincolata	- 6.306,20	- 84.259,56
Gestione in conto capitale non vincolata	- 66.966,52	- 36.474,00
Gestione servizi c/terzi	- 40.577,28	- 859,17
MINORI RESIDUI	- 289.984,94	- 245.899,56

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente **non ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2, perché non sussiste la fattispecie.

L'Organo di revisione ricorda che, se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente.



Si segnala, inoltre, che la procedura amministrativa da seguire in caso di reimputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 7.348.536,55 di cui:

- euro 2.946.542,94 da gestione residui;
- euro 4.401.993,61 da gestione competenza 2023.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 5.239.655,12 di cui:

- euro 1.311.279,75 da gestione residui;
- euro 3.928.375,37 da gestione competenza 2023.

9. VETUSTÀ DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	215.816,42	27.665,36	139.797,11	254.428,25	57.003,07	242.774,02	854.965,27	1.792.449,50
Titolo 2	0,00	16.265,17	22.530,91	56.327,29	22.530,91	329.156,05	1.194.982,46	1.641.792,79
Titolo 3	274.146,09	24.993,81	3.833,54	2.389,12	50.442,79	93.229,84	275.169,83	724.205,02
Titolo 4	28.467,56	0,00	0,00	52.986,93	465.979,82	444.867,69	2.060.625,29	3.052.927,29
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	39.991,10	0,00	0,00	0,00	39.991,10
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	2.595,44	1.337,95	3.695,10	11.666,92	55.466,56	6.158,12	16.250,76	97.170,85
Totale	521.025,51	70.262,29	169.856,66	417.789,61	651.423,15	1.116.185,72	4.401.993,61	7.348.536,55

L'Organo di revisione ricorda che i residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la



possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

L'Organo di revisione ricorda all'Ente che deve prestare particolare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al *prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto*, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo



restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

10. VETUSTÀ DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	53,97	0,00	1.100,00	128.837,99	60.481,33	328.374,33	2.541.543,89	3.060.391,51
Titolo 2	28.194,52	577,15	0,00	10.404,16	362.412,03	236.512,88	1.153.462,08	1.791.562,82
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	25.836,49	8.235,96	34.231,09	15.795,64	60.425,88	9.806,33	233.369,40	387.700,79
Totale	54.084,98	8.813,11	35.331,09	155.037,79	483.319,24	574.693,54	3.928.375,37	5.239.655,12

L'Organo di revisione ricorda all'Ente che deve porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n. 1.2024 RGS-DFP: "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni".

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **non ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati, che sarà oggetto di esame in sede di rendiconto.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione, senza fornire la descrizione delle procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

RG.

13. CONCLUSIONI

Richiamando quanto evidenziato da numerose delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in ordine alla vetustà dei residui attivi e passivi conservati a rendiconto, si richiama la necessità, da parte dell'Ente, di andare ad analizzare nel dettaglio, anche attraverso un opportuno confronto con i concessionari incaricati di procedere con il recupero dei crediti, i residui provenienti dagli esercizi precedenti. Considerando che, per quanto riguarda quelli attivi, è importante che l'Ente adempia a quanto previsto dal punto 9.1. del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, provvedendo per le annualità pregresse ad operare lo stralcio di tali crediti dal conto del bilancio e riclassificandoli tra i crediti nello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda, invece, i residui passivi conservati, verificando che devono essere già liquidati o liquidabili, in attesa, pertanto, solo del pagamento, in quanto si è già realizzata la loro esigibilità.

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate. l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 29.3.2024 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2023.

Torino, lì 10 aprile 2024

Il Revisore



Dott. Piergiacomo Tibaldi